

Riserva della causa in decisione - Incidente decisorio - Ordinanza ex art\_ 101, comma 2, c.p.c. - Mutamento nella composizione del collegio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; tale principio, estensibile anche al giudice monocratico, vale per tutte le attività preliminari rispetto alla decisione e quindi non soffre deroga in caso di "incidente decisorio", allorché il giudice emetta ordinanza ex art\_ 101, comma 2, c.p.c. ritenendo di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, stante il dovere costituzionale del rispetto del contraddittorio e il divieto di decisioni cd. della "terza via". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità della sentenza impugnata perché, assunta la causa in decisione, un collegio diversamente composto aveva concesso termine alle parti per memorie su una questione rilevata d'ufficio, sebbene la sentenza fosse stata poi pronunciata dal medesimo collegio che aveva riservato la decisione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4255 del 19/02/2020 (Rv. 657073 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 101](#), [Cod Proc Civ art 158](#), [Cod Proc Civ art 161](#), [Cod Proc Civ art 276](#), [Cod Proc Civ art 352](#), [Cod Proc Civ art 354](#), [Cod Proc Civ art 359](#)

## **PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE**

### **DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA**